

DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2025

561/2025/E/GAS

**APPROVAZIONE DI CINQUE VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI IMPRESE
DISTRIBUTRICI DI GAS NATURALE, IN MATERIA DI RECUPERI DI SICUREZZA DEL
SERVIZIO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1367^a riunione del 23 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2025, 307/2025/A (di seguito: deliberazione 307/2025/A);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 307/2025/A, recante “Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e la Guardia di finanza” (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas, come successivamente integrata e modificata e, in particolare, l'allegato Testo Unico – Parte I (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2024, 547/2024/A con cui è stato approvato il proprio Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 481/95 prevede, tra l'altro, che l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 stabilisce che l'Autorità irroga, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- l'articolo 8 del dPR 244/01 stabilisce che, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, il Collegio dell'Autorità può disporre, a norma del richiamato articolo 2, comma 12, lettera g), della medesima legge, accessi e ispezioni necessari ad accertare le modalità di svolgimento dei servizi rientranti nella propria competenza e a verificare l'adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
- con la deliberazione 307/2025/A l'Autorità ha rinnovato il Protocollo di Intesa, relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di finanza, per l'effettuazione di accertamenti (controlli e ispezioni) nei confronti di soggetti sottoposti a regolazione nei settori di competenza dell'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il titolo VIII della sezione II della RQDG disciplina il sistema incentivante i recuperi di sicurezza, ovvero il sistema di premi e penalità derivanti dall'applicazione a tutte le imprese distributrici di gas naturale della disciplina relativa ai recuperi di sicurezza del servizio gestito;
- nell'ambito del programma delle attività di ispezione e controllo in collaborazione tra l'Autorità e il Corpo della Guardia di finanza per l'anno 2025, oggetto di informativa al Collegio nel corso della 1334^a riunione di Autorità del 1 aprile 2025 e condiviso con i vertici delle Unità Speciali della Guardia di finanza in data 12 giugno 2025, è prevista, quale attività ordinaria, l'effettuazione di verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas naturale in materia di recuperi di sicurezza del servizio;
- la Direzione Accountability e Enforcement ha individuato n. 5 (cinque) imprese da sottoporre a verifica ispettiva tra quelle che non sono mai state sottoposte a verifica ispettiva in materia di recuperi di sicurezza, ovvero che negli ultimi dieci anni non hanno subito una verifica ispettiva in materia di recuperi di sicurezza, tenendo conto anche della dimensione degli impianti gestiti e della loro distribuzione sul territorio nazionale;

- le verifiche ispettive si inquadra nell'ambito del procedimento ordinario, annualmente rinnovato sin dal 2007, relativo alla regolazione incentivante i recuperi di sicurezza per il servizio di distribuzione del gas naturale dell'anno 2024, previsto dal Testo integrato della qualità dei servizi gas (di seguito: RQDG), approvato con la deliberazione 569/2019/R/gas per il periodo 2020-2025 e hanno lo scopo di accertare la corretta applicazione, da parte delle imprese distributrici di gas naturale, del meccanismo incentivante i recuperi di sicurezza definito dalla RQDG.

RITENUTO NECESSARIO:

- effettuare n. 5 (cinque) verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale, tra quelle che non sono mai state sottoposte a verifica ispettiva in materia di recuperi di sicurezza, ovvero che negli ultimi dieci anni non hanno subito una verifica ispettiva in materia di recuperi di sicurezza, tenendo conto anche della dimensione degli impianti gestiti e della loro distribuzione sul territorio nazionale;
- prevedere che le verifiche ispettive siano svolte congiuntamente, o disgiuntivamente, nell'ambito del rinnovato Protocollo di Intesa fra l'Autorità e la Guardia di finanza, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi

DELIBERA

1. di approvare n. 5 (cinque) verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale in materia di recuperi di sicurezza del servizio, da effettuare entro il 31 dicembre 2026, secondo le modalità definite nel documento “Verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas naturale in materia di recuperi di sicurezza del servizio: oggetto e modalità di effettuazione” allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1., siano effettuate congiuntamente o disgiuntivamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi al singolo esercente interessato, di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento agli esercenti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
4. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all'articolo 3, comma 2 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2.;

5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2025;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini